

Vendita di prodotti a peso. Utilizzo di bilance omologate: adempimenti

Si ricorda che, per l'attività di vendita a peso, la legge impone l'utilizzo di bilance in tutti i casi in cui il peso netto di ciò che viene venduto ne determina il prezzo: **in particolare per le attività commerciali, fisse o ambulanti.**

In queste è **obbligatorio utilizzare bilance omologate**, cioè **approvate o dotate di apposita bollatura del fabbricante metrico**, cioè del produttore.

Si sottolinea che:

È FATTO DIVIETO DI UTILIZZO DI BILANCE NON OMOLOGATE PER LA VENDITA A PESO DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI

Adempimenti obbligatori:

a) Messa in servizio della bilancia

Una volta acquistata la bilancia **l'utilizzatore**, per adempiere agli obblighi di legge, **deve comunicarne la messa in servizio alla Camera di Commercio** competente **entro 30 giorni** dalla data di inizio dell'utilizzo dello strumento.

Successivamente all'acquisto della **bilancia omologata** è, pertanto, importante effettuare la comunicazione o rilasciare apposita delega al venditore affinché provveda al suo posto.

È consigliabile acquistare bilance che abbiano una precisione superiore a quella necessaria e verificare che la bilancia professionale in questione rispetti gli standard legali che ne determinano il livello di affidabilità: è necessario fare attenzione alla portata Max e portata Min dello strumento, che non devono essere nell'uso, rispettivamente, inferiori o superiori al peso venduto al cliente.

b) Verifica periodica della bilancia

Oltre ad avere la bollatura iniziale (verifica prima), per essere correttamente a norma, la bilancia utilizzata per gli impieghi descritti sopra **dovrà essere sottoposta a verifiche periodiche** per accertare nel tempo che si mantenga la sua affidabilità metrologica al fine di tutelare la fede pubblica **e controllare che i sigilli o altri elementi di protezione previsti dalle normative vigenti siano intatti.**

Lo scopo della bollatura iniziale e del sigillo di verifica è, pertanto, quello di creare una inviolabilità della bilancia **per impedire a chiunque di manomettere il dispositivo** e frodare il consumatore.

La periodicità di tali verifiche è specificata nell'allegato IV del D.M. 93/2007 che **la fissa a 3 anni** per gli strumenti di pesatura a funzionamento non automatico e **a 2 anni** per gli strumenti di pesatura a funzionamento automatico, fatta eccezione per le selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti confezionati e le etichettatrici di peso e peso/prezzo che devono essere verificate ogni anno.

Riassumendo:

gli **obblighi di legge previsti a carico dei titolari degli strumenti** di misura soggetti all'obbligo della verifica periodica, sono i seguenti:

- **controllare la scadenza indicata sull'etichetta adesiva di colore verde** applicata sulla bilancia e recante la dicitura "VERIFICA PERIODICA - SCADENZA";
- **mantenere l'integrità della predetta etichetta** di verifica periodica, **nonché di ogni altro sigillo metrico, anche di tipo elettronico**;
- garantire il **corretto funzionamento degli strumenti in dotazione**;
- **conservare il libretto metrologico** e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio la data di inizio, ed eventualmente, di fine utilizzo degli strumenti.

I riferimenti normativi

Controllo della vendita a peso netto

La vendita a peso è regolamentata dalla legge 05/08/1981 N. 441 (l'Articolo 1 stabilisce che: *“La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara. Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunità economica europea”*) e dal Decreto Ministeriale 21/12/1984 Norme di esecuzione della Legge 05/08/1981 (decreto di attuazione)

La normativa che regola l'utilizzo delle bilance omologate è il D.M. 93 del 21/04/2017 (M.I.S.E. oggi M.I.M.I.T), entrato in vigore a settembre 2017, dove si dispone che le bilance e gli strumenti di misura in genere siano sottoposti alla verifica prima ed alla verifica periodica. In base alle vigenti disposizioni in materia, infatti, non è consentito utilizzare strumenti di misura non sottoposti alla verifica nei tempi fissati.

APPENDICE DI APPROFONDIMENTO

Strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto e relativa precisione dello strumento

Nella vendita al minuto e a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto, gli strumenti devono essere collocati in modo tale da permettere all'acquirente la visione libera e immediata dell'indicatore del peso e dell'intera parte frontale e laterale della bilancia. Le bilance da usare nella vendita al minuto di merci sfuse devono avere una particolare divisione in base alla categoria di prodotti da pesare.

Vendita al netto della tara

I prodotti venduti a peso devono essere venduti "al netto della tara", ossia al netto di ciò che avvolge il prodotto (vassoio, foglio di carta, sacchetto, cassetta). Non rientra nella tara l'involgente protettivo di cui all'art. 12 del D.M. 21.12.1984 che non possa essere pesato separatamente (l'incarto di formaggi a pasta molle, i budelli degli insaccati, incarti di caramelle).

Violazioni	Importo Sanzione
Detenzione, nell'esercizio di un'attività commerciale o di uno spaccio aperto al pubblico, di misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla	€ 206,00

legge, ovvero uso di pesi e di misure senza osservare le prescrizioni di legge	
Omessa verifica periodica di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (bilance)	da € 516,00 a € 1.549,00 e sequestro amministrativo
La vendita a peso lordo anziché al peso netto comporta la violazione dell'art. 515 C.P. (frode nell'esercizio del commercio)	la reclusione fino a due anni, confisca dello strumento e multa fino a 2.065,00 €